

FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITI A RISPARMIO

Aggiornamento nr. 13 del 19 marzo 2021

Informazioni sulla Banca

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8711407 - Fax 081.8702733

Sito Internet www.bancastabiese.it - E-mail info@bancastabiese.it

Iscrizione all'Albo delle Banche nr. 4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

Caratteristiche e rischi tipici

Con il Deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, con l'obbligo di restituirle a richiesta del cliente (deposito libero), oppure alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme avviene esibendo il libretto di risparmio, dove vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dalla banca, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

I libretti di Deposito a Risparmio possono essere esclusivamente nominativi.

Il Deposito a Risparmio è una forma di depositi particolarmente adatta per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare servizi accessori, quali assegni o carte di debito.

Tra i principali rischi, il cliente deve tenere presente:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente previsto;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questo la Banca Stabiese SpA aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

Condizioni economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio titolare di un deposito a risparmio. Questo vuole dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo deposito sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto, pertanto, leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Tassi	
Tasso Creditore Nominale Annuo [al lordo delle ritenute fiscali vigenti]	
- giacenza media fino a euro 2.500,00	0,100 %
- giacenza media da euro 2.500,01 fino a euro 5.500,00	0,100 %
- giacenza media da euro 5.000,01 fino a euro 25.000,00	0,200 %
- giacenza media da euro 25.000,01 fino a euro 50.000,00	0,375 %
- giacenza media da euro 50.000,01 fino a euro 125.000,00	0,375 %
- giacenza media da euro 125.000,01 fino a euro 255.000,00	0,525 %
- giacenza media oltre euro 255.001,00	0,750 %
Ritenuta fiscale su interessi creditorî	Come da disposizioni di legge vigenti
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri avere del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità di liquidazione degli interessi	Annuale
Oneri e Spese	
Costo del Libretto	Gratuito
Spese di liquidazione annue	Euro 5,16
Spese eccedenti gli interessi netti	Non previste
Spese per ogni registrazione	Non previste
Recupero spese ammortamento libretti	Non previste
Recupero imposta di bollo	Come da disposizioni di legge vigenti
Spese invio comunicazioni	Gratuite
Valute	
Versamento contante	Data operazione
Prelevamento contante	Data operazione

Recesso e reclami

Recesso del contratto

Il recesso del Cliente avviene previa presentazione del Libretto che viene ritirato dalla Banca per l'estinzione; il cliente ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e spese.

Il recesso della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di 10 giorni. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.

Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le operazioni effettuate dal Cliente sul Libretto di Deposito.

In presenza di giustificato motivo, la Banca potrà modificare le condizioni economiche applicate al presente contratto dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal Cliente. In alternativa, e con l'accordo del Cliente, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate in precedenza sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

Quanto sopra riporta quanto attualmente previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 385/1993; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intende procedere ad una modifica.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto è contestuale alla consegna del Libretto alla Banca.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfaccente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all' "Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento il cliente può altresì Ricorrere all'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) Consob per controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio (www.acf.consob.it).

Legenda

Periodicità di capitalizzazione

Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori

Tasso creditore annuo

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto di risparmio, al netto delle ritenute fiscali.

Valuta

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento. Per i prelevamenti, indica l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Spese di ammortamento

Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.